

N. 74/2019 R.G.



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 74/2019 R.G.

promossa da

CANTILE NICOLA, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 24.02.1979 e residente in Nonantola (MO), via Elsa Morante n. 7 (C.F.: CNT NCL 79B24 I234T), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Beraldi;

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del procuratore speciale, dott. Giuseppe Barrile, con sede in Roma, via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Calenzo;

RESISTENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

S.C.C.I. S.P.A. (SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con sede in Roma, via Largo Chigi, 5;



elettivamente domiciliati in Modena, Viale Reiter n. 72 presso la Sede Provinciale dell'INPS, rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Patrizia Basile;

RESISTENTI

Avente ad oggetto: contributi previdenziali – cartella esattoriale – opposizione - inammissibilità

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da note finali del 02.08.2021:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento nonché l'inefficacia degli impugnati ruoli; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei vantati crediti da parte dell'Inps; c) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'Ente da qualsivoglia attività di riscossione del presunto vantato credito; d) condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A., come per legge; e) emettersi ogni altro provvedimento. S.J.”

Il procuratore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione conclude come da note finali del 29.07.2021: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate da parte ricorrente in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività posta in essere dall' ADR. Con vittoria si spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente legale.”*

Il procuratore dell'INPS conclude come da memoria difensiva dell'11.07.2019: “- In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per quanto in narrativa;
- In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex artt. 30 e segg. D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 e art. 24 comma 5 D.L.vo 46/1999;
- In via principale, nel merito, respingere l'avverso ricorso siccome infondato in fatto e in diritto;



In ogni caso, con vittoria per spese e competenze di lite; In subordine, spese compensate nei confronti dell'INPS e di SCCI spa."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in opposizione del 21.01.2019, Cantile Nicola chiedeva dichiararsi la nullità e/o illegittimità dei ruoli esecutivi n. 2009/2765 (relativo alla cartella di pagamento n. 028 2010 0000793611/000 di €. 6.477,15) e n. 2010/549 (relativo alla cartella di pagamento n. 028 2010 0023575068/000 di €. 6.388,13). Il ricorrente eccepiva: a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento; b) l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, dei contributi previdenziali INPS degli anni 2004,2005,2006,2007,2008,2009. Nell'atto di integrazione" del 20.09.2019 veniva dedotta la nullità delle cartelle per carenza di motivazione, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti ex art. 1, comma 203, L. n. 662/1996.

2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, avendo il ricorrente impugnato un semplice estratto di ruolo, e perché il ricorso non veniva proposto nel termine di 40 giorni ex art. 24, D. Leg. n. 46/1999; quanto all'eccezione di prescrizione, essa deduceva che il termine era quello decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ.

3. L'INPS, tempestivamente costituitosi in giudizio, si opponeva alle domande attoree e instava per il rigetto del ricorso; l'ente previdenziale eccepiva: 1) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; 2) l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza ex art. 24, comma 5, D. Leg. 46/1999; 3) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

4. Sull'inammissibilità dell'opposizione

4.1. Secondo il pacifico insegnamento del giudice di legittimità, ove la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza



d'interesse ad agire l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (es. prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. n. 6723/2019). Cass. n. 5443/2019 ha statuito che *“L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.”* Dunque, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente allegghi e dimostri di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria.

4.2. Nel caso di specie emerge per *tabulas* che le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate a Cantile Nicola mediante raccomandata a/r, come attestato dagli avvisi di ricevimento prodotti dell'agente della riscossione. La cartella n. 028 2010 0000793611/000 risulta notificata il 24.09.2010 e quella n. 028 2010 0023575068/000 in data 08.09.2011 (entrambe presso l'abitazione di Nonantola, via E. Morante n. 7). ¹ Il ricorrente, quindi, era perfettamente a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'INPS nei suoi confronti, ma ciononostante egli non ha proposto alcuna tempestiva opposizione ex art. 24, D.

¹ Cfr. doc.ti 2,3 fascicolo Agenzia delle Entrate-Riscossione.



Leg. n. 46/1999. Dopo la produzione documentale della Agenzia resistente, parte ricorrente non ha avanzato alcuna contestazione in ordine alla autenticità delle sottoscrizioni poste in calce agli avvisi di ricevimento, i quali riportano il numero identificativo della cartella notificata. La Suprema Corte ha chiarito che *“l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione”* (Cass. n. 882/2018).

Deve pertanto escludersi l'ammissibilità dell'opposizione in funzione recuperatoria, posta la decadenza in cui è incorsa l'attore. Come statuito da Cass. n. 22946/2016, *“diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”*.

Cantile Nicola avrebbe potuto ottenere il risultato di eliminare le cartelle esattoriali ancora iscritte a ruolo, la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per l'intervenuta prescrizione quinquennale, attivandosi in via amministrativa, richiedendo all'Ente previdenziale lo sgravio, in via di autotutela, dei contributi prescritti. In difetto di una attività esecutiva dell'agente della riscossione, il ricorrente non avrebbe dovuto seguire la strada dell'azione di accertamento



negativo del credito. In tal senso la pacifica giurisprudenza di legittimità: *“L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione : ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento”* (Cass. n. 22946/2016).

4.3. L'opposizione è infondata sotto altro profilo.

L'avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione reca la data del 10.07.2018; ² anche a ritenere ammissibile il ricorso in funzione recuperatoria, difetta comunque la prova della tempestiva impugnazione di detto atto nel termine di quaranta giorni.

5. Sulle spese di lite

Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.

² Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente.



La mancata prova in giudizio di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle cartelle e le incertezze interpretative giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) DICHIARA inammissibile l'opposizione di Cantile Nicola;

2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;

3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Modena, 30 settembre 2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

